

REGOLAMENTO (CEE) N. 3394/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione

economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati negli allegati sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° gennaio al 31 marzo 1990 per il prodotto di cui all'allegato I,
- dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 per i prodotti di cui all'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. NALLET

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3903 90 00:	Copolimero interamente costituito di anidride maleica e stirene, oppure interamente costituito di anidride maleica, di stirene e di un monomero acrilico anche contenente un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0